

Deliberazione del Direttore Generale

N. 457/2015 del 10/12/2015

OGGETTO: Procedura per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa UOC Neurologia 2 - Neurologia e Neurobiologia Clinica - Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina di Neurologia. Oneri per la Fondazione: € 31.501,80.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Pierluigi Zeli

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. MASSIMO LAVESSI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. ELIO GIORGIO MARMONDI

IL DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.

DOTT. RENATO MANTEGAZZA

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la presente proposta di deliberazione predisposta dal Direttore della Unità Operativa Complessa Risorse Umane della Fondazione, dalla quale si evince quanto segue:

“- premesso che con deliberazione n. 360 del 02/09/2015 si provvedeva all'indizione di Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa UOC Neurologia 2 - Neurologia e Neurobiologia Clinica - Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina di Neurologia;

- atteso che il suddetto Avviso pubblico, è stato pubblicato, in forma integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 16/09/2015, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 72 del 18/09/2015 e, in forma integrale, sul sito web della Fondazione, www.istituto-besta.it, con scadenza alle ore 12,00 del 19/10/2015;

- tenuto conto che con deliberazione del Direttore Generale n. 420 del 02/11/2015 è stata nominata la Commissione di Valutazione e si è preso atto delle candidature pervenute;

- dato attò che in data 26/11/2015 è stata espletata la procedura per il conferimento di Direzione di Struttura Complessa in argomento;

- visto l'art.15, comma 7-bis, lettera b) del D.lgs. 502/1992, dove si prevede, tra l'altro che *“la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti”* a seguito della suddetta procedura e che *“il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione”*;

- visto il Verbale rassegnato in data 26/11/2015 dalla Commissione di Valutazione dal quale risulta che i candidati che hanno presentato domanda e che sono risultati presenti e sono stati successivamente ammessi, sulla base dei requisiti prescritti dall'avviso pubblico in oggetto, al colloquio sono:

| N. | Cognome | Nome | Luogo di Nascita | Data di Nascita |
|----|----------|---------|------------------|-----------------|
| 1 | PAREYSON | DAVIDE | TORINO | 21/06/1959 |
| 2 | SILVANI | ANTONIO | PONTREMOLI | 13/06/1959 |

- preso atto che la Commissione di Valutazione, successivamente al colloquio, ha formulato, un elenco di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, a rivestire l'incarico oggetto della presente procedura formata dai seguenti candidati:

| N. | Cognome | Nome | Punteggio |
|-----------|----------------|-------------|------------------|
| 1 | SILVANI | ANTONIO | 91,000/100,000 |
| 2 | PAREYSON | DAVIDE | 89,000/100,000 |

tenuto conto del profilo oggettivo e soggettivo previsti dal Bando di Avviso della procedura in oggetto, a seguito della valutazione del Curriculum e del colloquio sostenuto dai candidati;

- ritenuto di prendere atto che il suddetto verbale risulta regolare e di quanto espresso dalla Commissione di Valutazione nei suoi aspetti conclusivi;

- ritenuto di conferire, a partire dal 01/01/2016, l'incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa UOC Neurologia 2 - Neurologia e Neurobiologia Clinica - Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina di Neurologia al Dott. SILVANI ANTONIO, il quale risulta aver conseguito il miglior punteggio in esito alla procedura in argomento;

- visto l'art. 29 del CCNL 08/06/2000 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria;

- preso atto che l'incremento economico spettante quale Direttore di Struttura Complessa del Dott. SILVANI ANTONIO, già dipendente di questa Fondazione, è imputato ai fondi contrattuali per la Retribuzione di Posizione e l'Indennità di Struttura Complessa senza maggior spesa a carico del Bilancio mentre l'incremento di Indennità di Esclusività comporta un maggior onere annuo pari a € 6.300,36 circa, comprensivi di oneri ed IRAP;

- preso atto che l'incarico in argomento, dal 01/01/2016, comporta, pertanto, un maggior costo, incluso oneri ed IRAP, per l'intero periodo quinquennale dell'incarico, pari ad € 31.501,80, al netto dei fondi previsti dal CCNL, che, stante la previsione di spesa per il personale approvata con il Bilancio di Previsione Anno 2015 (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 177 del 13/02/2015), se confermata anche per gli anni successivi, rientra nella previsione stessa;



- atteso che il Dott. SILVANI ANTONIO, già dipendente di questa Fondazione, è in possesso dell'attestato di formazione manageriale, di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), del DPR n. 484 del 10/12/1997, conseguito in data 25/09/2014, in corso di validità e che ha dichiarato di non versare in una delle condizioni di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013;
- vista la bozza del contratto individuale di incarico di Direzione Struttura Complessa allegato al presente provvedimento;
- dato atto che, ai fini della liquidazione del rimborso delle spese sostenute e dei compensi spettanti ai solo Commissari esterni, si procederà successivamente con apposito atto;
- visto il D.lgs. n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 15, comma 7-bis, lettera a) del D.lgs. 502/1992;
- visto il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- acquisite le necessarie registrazioni della U.O.C. Economico Finanziaria e Controllo di Gestione;
- vista la Legge Regionale 30 Dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità", come integrata e modificata dalla Legge Regionale n. 23 del 11 Agosto 2015."

Visto l'art. 16 dello Statuto della Fondazione.

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. III/214 del 20 Luglio 2015 con la quale viene nominato il Dott. Renato Mantegazza, quale Direttore Scientifico f.f. dal 22 Luglio 2015.

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza del Direttore Sanitario, del Direttore Scientifico f.f. e del Direttore Amministrativo, con ricezione del presente provvedimento a cura di quest'ultimo,

DELIBERA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:



- 1) di prendere atto del Verbale, agli atti presso l'UOC Risorse Umane, rassegnato in data 26/11/2015 dalla Commissione di Valutazione, la quale ha formulato, un elenco di candidati idonei, sulla base dei migliori punteggi attribuiti a seguito della procedura in oggetto ai fini dell'incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa UOC Neurologia 2 - Neurologia e Neurobiologia Clinica – Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina di Neurologia formata dai seguenti candidati:

| N. | Cognome | Nome | Punteggio |
|-----------|----------------|-------------|------------------|
| 1 | SILVANI | ANTONIO | 91,000/100,000 |
| 2 | PAREYSON | DAVIDE | 89,000/100,000 |

tenuto conto del profilo oggettivo e soggettivo previsti dal Bando di Avviso della procedura in oggetto, a seguito della valutazione del Curriculum e del colloquio sostenuto dai candidati;

- 2) di conferire, a partire dal 01/01/2016, l'incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa UOC Neurologia 2 - Neurologia e Neurobiologia Clinica – Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina di Neurologia al Dott. SILVANI ANTONIO, il quale risulta aver conseguito il miglior punteggio in esito alla procedura in argomento;
- 3) di stabilire che gli effetti giuridici ed economici, del presente provvedimento, abbiano decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, secondo quanto previsto dall'art. 29 del CCNL 08/06/2000 dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
- 4) di approvare l'allegata bozza del contratto individuale di incarico di Direzione di Struttura Complessa;
- 5) di rinviare, la fissazione degli obiettivi da conseguire, alla negoziazione di budget con le procedure previste dall'art. 65, comma 4, del CCNL 05/12/1996;
- 6) di prendere atto che l'incremento economico spettante quale Direttore di Struttura Complessa del Dott. SILVANI ANTONIO, già dipendente di questa Fondazione, è imputato ai fondi contrattuali per la Retribuzione di Posizione e l'Indennità di Struttura Complessa senza maggior spesa a


carico del Bilancio mentre l'incremento di Indennità di Esclusività comporta un maggior onere annuo pari a € € 6.300,36 circa, comprensivi di oneri ed IRAP;

- 7) di prendere atto, inoltre, che l'incarico in argomento, dal 01/01/2016, comporta, pertanto, un maggior costo, incluso oneri ed IRAP, per l'intero periodo quinquennale dell'incarico, pari ad € 31.501,80, al netto dei fondi previsti dal CCNL, che, stante la previsione di spesa per il personale approvata con il Bilancio di Previsione Anno 2015 (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 177 del 13/02/2015), se confermata anche per gli anni successivi, rientra nella previsione stessa;
- 8) di stabilire che, ai fini della liquidazione del rimborso delle spese sostenute e dei compensi spettanti ai solo Commissari esterni, si procederà successivamente con apposito atto;
- 9) di demandare all'UOC Risorse Umane l'esecuzione del presente provvedimento, gli adempimenti conseguenti e di provvedere a trasmettere il medesimo ai destinatari interessati;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo (nota n. 11793 in data 13/12/2005 del Ministero della Salute e art. 17 comma 4 della Legge Regionale n. 33/2009 s.m.i.) disponendone la pubblicazione on line e la trasmissione in copia, al Collegio Sindacale della Fondazione.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Massimo Lavessi

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pierluigi Zeli


IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Elio Giorgio Marmondi


IL DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.
Dott. Renato Mantegazza

**AREE DIRIGENZIALI – CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO N.
CONTRATTO INDIVIDUALE PER CONFERIMENTO
INCARICO QUINQUENNALE**

PREMESSO CHE:

- il Direttore Generale **Dott. Pierluigi Zeli** con provvedimento motivato n. _____ del _____ ha conferito al Dirigente medico **Dott. _____** l'incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa Direzione di Struttura Complessa UOC Neurologia 2 - Neurologia e Neurobiologia Clinica – Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina di Neurologia.

- il **Dott. _____** appresso indicato come "il dirigente", ha accettato formalmente l'incarico. La documentazione di rito unitamente ad una formale dichiarazione attestante che dall'inizio dell'incarico non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001, una dichiarazione da cui risultino eventuali procedimenti, a proprio carico, per risarcimento di danno instaurati da parte di terzi (persone fisiche o giuridiche).

tutto ciò premesso

tra la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "C. Besta", con sede legale in Milano in Via Celoria, 11 - nella persona del Direttore Generale, **Dott. Pierluigi Zeli**, all'uopo delegato dal legale rappresentante Presidente della Fondazione - Alberto Guglielmo, in qualità di datore di lavoro

e

Il **Dott. _____**, nato a _____ il _____ (CF. _____) residente a _____ in Via _____, con Laurea in Medicina e Chirurgia Specializzazione in _____ in possesso dell'attestato di Formazione manageriale per dirigente sanitario di struttura complessa rilasciato dalla _____ il _____

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO

Art. 1

Premesse

1. - Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l'incarico conferito al **Dott. _____** dalla Fondazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive integrazioni e modificazioni e dell'art. 2094 del codice civile.
2. - Per quanto non previsto nel presente atto e nelle disposizioni richiamate, si rimanda alle norme contenute nel codice civile (libro V, titolo II, capitolo I), alle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa ed alle norme dei contratti collettivi nel tempo vigenti per il personale dirigente medico.



Art. 2

Durata del contratto

1. - Nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituito, viene conferito al dirigente l'incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa UOC Neurologia 3 – Cefalee e Neuroalgologia – Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina di Neurologia con decorrenza dal **01 Gennaio 2016** e cessazione il **31 Dicembre 2020** senza necessità di ulteriore comunicazione al riguardo, salvi i casi di revoca contemplati dall'art. 29 c. 5 del CCNL 08.06.00. L'incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, sulla base della valutazione di cui al comma 5 dell'art. 15 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'incarico quinquennale, di cui al precedente comma, può essere rinnovato, previa verifica da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 15 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal CCNL vigente, con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse attribuite ed ai risultati raggiunti.

2. - La Fondazione, previa intesa con il dirigente, qualora non lo riconfermi, lo destina ad altra funzione con la perdita del trattamento economico di responsabile di struttura complessa di cui al presente contratto.

3. - È condizione risolutiva del presente contratto senza obbligo di preavviso, l'annullamento delle procedure intervenute per il conferimento del presente incarico che ne costituiscono il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici maturati fino al momento della risoluzione del contratto.

4. - L'incarico può inoltre cessare prima del termine in caso di nuova definizione dell'organizzazione che comporti una diversa individuazione di strutture complesse.

Art. 3

Sede ed orario di lavoro

1.- L'attività lavorativa verrà svolta dal dirigente presso la struttura complessa, affidata per il tempo necessario ad assicurare la propria presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura.

2.- L'impegno professionale, direzionale e di servizio dovrà essere commisurato alla quantità e qualità delle prestazioni e dei risultati in funzione degli obiettivi economici ed operativi negoziati annualmente con la Fondazione.

3.- È fatto in ogni caso obbligo al dirigente di assicurare la presenza in servizio, che dovrà protrarsi anche oltre l'orario programmato, nei limiti della legge sulla tutela fisica del lavoratore, ogni qualvolta se ne presenti la necessità per esigenze di funzionalità di servizio e di urgenti soluzioni dei problemi organizzativi di stretta competenza, ed in ogni caso, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Fondazione.

4.- Il dirigente è tenuto, infine, al rispetto delle disposizioni interne in materia di rilevazione delle presenze in servizio, rilevazione che, pur non avendo più alcun carattere fiscale, deve, comunque, consentire l'applicazione di istituti contrattuali (quali aspettative, malattie, ferie, assenze retribuite etc.) o la verifica delle responsabilità o ancora garantire al dirigente le tutele medico legali, previdenziali assicurative ed infortunistiche nonché la distinzione dell'attività istituzionale da quella libero professionale intramuraria.



Art. 4

Oggetto della prestazione

1.- Al dirigente sono attribuite, ai sensi del comma 6, del nominato art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 e succ. mod., le funzioni e le responsabilità di direzione ed organizzazione della UOC affidata, sotto il profilo scientifico, sanitario, manageriale ed organizzativo. Gli obiettivi e le risorse vengono fissati in sede di negoziazione del budget della struttura.

2.- Il dirigente si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo, in favore della Fondazione, l'attività derivante dal presente contratto.

3. - Al dirigente si applica il disposto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. mod. in ordine alla verifica dei risultati ed alle responsabilità dirigenziali ed ogni altra disposizione di legge o di contratto collettivo vigenti.

4.- Il dirigente risponde alla Fondazione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Direttore Generale ed è pertanto responsabile del risultato dell'attività svolta nella struttura e dell'utilizzazione delle risorse di personale, finanziarie assegnate e strumentali in dotazione. Si impegna, altresì, ad esercitare i poteri di spesa nei limiti degli importi assegnatigli.

5.- In particolare il dirigente è responsabile di:

a) programmare di concerto con gli altri responsabili delle UU.OO. competenti o con il responsabile di Dipartimento, le attività assistenziali, facendo fronte, con flessibilità alle esigenze della struttura ospedaliera;

b) motivare, guidare e valutare i collaboratori e creare un clima organizzativo favorevole alla produttività attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro;

c) rispettare nell'ambito relazionale con gli addetti alla struttura e con la dirigenza sanitaria ed amministrativa le regole ed i vincoli dell'organizzazione, perseguendo la qualità tenendo conto che nel complesso ospedaliero ogni unità operativa dipartimentale opera in funzione dell'attività delle altre unità operative dipartimentali e tutte cooperano al perseguimento di produzione in modo ottimale;

d) gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedurali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale;

e) assolvere compiti inerenti ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;

f) contribuire all'integrazione tra le diverse aree, strutture e servizi sanitari ed all'adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alle gestioni di crisi, emergenze e cambiamenti di modalità operative ed al mantenimento di livelli quantitativi delle prestazioni erogate, che dovrà mirare alla conferma e garanzia dei livelli di assistenza erogati dalla Fondazione adeguando il tasso di turn-over e degenza ed in genere dell'attività delle strutture offerte ai migliori indicatori di efficienza, economicità, efficacia, di funzionalità e di qualità delle strutture pubbliche emergenti;

g) far propri e perseguire gli obiettivi delle linee operative e strategiche della Fondazione, della carta dei servizi nonché dare tempestiva attuazione a quanto disposto con deliberazioni, ordinanze, direttive, ecc., emanate dalla Fondazione;

h) osservare e fare rispettare il divieto di fumare negli ambienti di lavoro (L. n. 3 del 16 gennaio 2003 e successive modificazioni e integrazioni) la cui inosservanza reiterata può essere causa di risoluzione del rapporto di lavoro;

i) avviare le procedure dell'azione disciplinare nei confronti del personale assegnato quando si rende necessario;



l) osservare e far rispettare il codice disciplinare dei Dirigenti (art. 8 del C.C.N.L. del 06/05/2010) e far rispettare il codice disciplinare del personale del comparto (art. 13 C.C.N.L. del 19/04/2004 e sue modificazioni ed integrazioni);

m) osservare e far rispettare il D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali;

n) operare costantemente secondo principi di etica e bioetica, rispettando altresì il codice di comportamento adottato per gli operatori della Fondazione;

o) promuovere l'attività clinico-scientifica ed aggiornarsi costantemente all'evoluzione della scienza medica al fine di assicurare un'efficiente organizzazione e conduzione della U.O. affidata;

p) uniformare la propria attività ai principi e alle regole del Codice Etico della Fondazione di cui al provvedimento n. 62 del 29/6/2007.

6.- Compatibilmente con le prestazioni lavorative il dirigente può svolgere, previa preventiva apposita autorizzazione della Fondazione che ne disciplina le modalità, attività didattica e scientifica presso strutture del S.S.N. e/o universitarie e perizie medico-legali richieste da pubbliche istituzioni.

Inoltre sono fatte salve tutte le eventuali altre competenze e responsabilità previste o introdotte da norme di legge o di regolamento relative alle funzioni di Dirigente medico responsabile di struttura complessa nella disciplina.

Art. 5

Obblighi e responsabilità

1.- Il dirigente s'impegna al rapporto esclusivo secondo la disciplina di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 15-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. mod. ed int. e dal CCNL vigente, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 2-septies della Legge n. 138 del 26/05/2004, sostitutiva del comma 4, art. 15 quater del D.lgs. 30.12.1992 n. 502, di optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ogni anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo che non preclude la direzione di struttura complessa. Tale clausola si intende decaduta in caso di abrogazione della norma richiamata. Oltre al divieto ad effettuare altre attività lavorative, fatto salvo il diritto alla libera-professione intramurale o alle attività di cui all'art. 60 del CCNL dell'8/6/2000 se preventivamente autorizzate, al dirigente è preclusa la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno ricorrente, continuativo o comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cure a scapito degli impegni assunti in qualità di dirigente. In particolare, è fatto divieto al dirigente di assumere o mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali. L'impegno professionale, direzionale e di servizio deve essere commisurato alla quantità e qualità delle prestazioni e dei risultati in funzione degli obiettivi economici ed operativi negoziati annualmente con la Fondazione.

2.- È fatto altresì divieto al dirigente di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto di consulenza o di attività professionale sanitaria, se non espressamente autorizzata, anche a titolo gratuito, con strutture che svolgono attività concorrenziali e non concorrenziali con la Fondazione, nonché di svolgere attività professionale che non sia esclusivamente svolta all'interno della Fondazione o sua estensione ai sensi della normativa vigente.

3.- Il dirigente fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90, ed alla legge sulla tutela della riservatezza (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) è tenuto a mantenere il segreto e pertanto non può divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione e non può dare



informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza quando da ciò possa derivare pregiudizio e/o danno per la Fondazione ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi. Può fornire dichiarazioni ai mass-media in campo scientifico previa espressa autorizzazione della Fondazione, e sempre che esse non possano nuocere all'immagine della Fondazione, che si riserva in ogni caso la più ampia azione di rivalsa.

4.- Ai fini della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro il dirigente, con riferimento all'esecuzione delle sue funzioni, dichiara di essere a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità previste per i dirigenti ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; con la sottoscrizione del presente contratto, sempre nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, il dirigente si impegna altresì ad accettare espressamente le deleghe ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 del datore di lavoro che potranno essere conferite con apposito atto aziendale o le subdeleghe concordate preventivamente con il datore di lavoro.

L'eventuale subdelega di specifiche funzioni, ai sensi del comma 3 bis del già richiamato art. 16, dovranno essere preventivamente concordate con il datore di lavoro. A tale scopo, nell'organizzazione dell'attività lavorativa di sua competenza, si impegna ad emanare e far rispettare apposite direttive al personale assegnato.

5.- Il Dirigente è tenuto all'obbligo di fedeltà alla Fondazione, di cui all'art. 2105 del C.C..

6.- Il Dirigente è incarico ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/03 a trattare i dati personali di cui viene a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

Art. 6

Continuità del servizio medico

1.- Le assenze sono previste e disciplinate dal vigente CCNL.

2.- Il dirigente entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà individuare ad ogni effetto il proprio sostituto in caso di assenza a qualsiasi titolo, tra i dirigenti medici e sanitari assegnati all'UOC conformemente a quanto previsto dal vigente CCNL in materia e dalle linee guida della Fondazione.

Art. 7

Trattamento economico

1.- Al dirigente per l'incarico di cui al presente contratto spetta, ai sensi del C.C.N.L. del 6/05/2010, il seguente trattamento economico annuo lordo comprensivo del rateo di tredicesima:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Stipendio | |
| I.V.C. | |
| I.S.M | |
| Retribuzione di Posizione Complessiva | |
| Indennità Esclusività | |
| Indennità Struttura Complessa | |

2.- Inoltre al dirigente potrà essere attribuito da parte della Fondazione, in relazione agli obiettivi raggiunti ed ai risultati economici conseguiti nel centro di costo di cui il dirigente è responsabile la retribuzione di risultato nei limiti stabiliti dal CCIA in base alle risorse disponibili.



3.- Al dirigente non spetta alcun compenso o indennità di reperibilità o per lavoro straordinario, essendo la maggiore e qualificata attività conseguente al carattere fiduciario ed al grado di responsabilità, interamente retribuita da quanto previsto dal presente articolo.

Art. 8

Valutazione del dirigente e revoca dell'incarico

1.- Nei confronti del dirigente si procederà a tutte le verifiche periodiche previste dalle vigenti norme legislative e contrattuali e precisamente:

- verifica annuale dei risultati raggiunti, con particolare riferimento alla gestione del budget affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate, nonché delle funzioni delegate ai sensi del presente contratto individuale e dei modelli di organizzazione adottati per il raggiungimento degli obiettivi, in base a quanto stabilito dall'art. 25, del CCNL 03.11.05;
- al termine dell'incarico con le modalità ed i criteri definiti dalla Fondazione per la valutazione degli incarichi dirigenziali.

2. - L'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato dal nucleo di valutazione a seguito delle procedure di verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni di cui all'art. 27 comma 1, punto 1 del CCNL 3.11.2005, determina:

- a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all'anno della verifica;
- b) la revoca dell'incarico prima della sua scadenza e l'affidamento di altro tra quelli compresi nell'art. 27 comma 1, lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4. La revoca di tale incarico comporta l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell'indennità di struttura complessa e la riduzione della retribuzione di posizione;
- c) in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell'incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l'applicazione del comma 5 dell'art. 30 del CCNL 3.11.2005 e conseguentemente del recesso per giusta causa.

Inoltre l'incarico può cessare prima del termine nel caso di ridefinizione dell'organizzazione che comporti una diversa individuazione di strutture complesse.

Art. 9

Cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro cessa per le seguenti cause:

1.- compimento del limite massimo di età nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

2.- recesso anticipato da parte del dirigente:

a) il dirigente se recede anticipatamente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2199 del C.C. in caso si verifichi una giusta causa, deve darne comunicazione scritta alla Fondazione almeno tre mesi prima con le modalità previste dal CCNL. La Fondazione può rinunciare d'intesa con il dirigente al rispetto del termine di preavviso;

b) in caso di mancato preavviso il dirigente è tenuto al pagamento di una penale pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, di cui al precedente comma;

3.- recesso da parte della Fondazione.



Nel caso di recesso, previo parere del Comitato dei Garanti di cui all'art. 23 del CCNL 8/6/2000 e succ. mod., questa Fondazione deve comunicare la propria volontà per iscritto al dirigente. Salvo quanto previsto nel successivo 4° comma, in tutti i casi in cui il CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, il relativo termine è quello previsto dall'art. 39 del CCNL 5 dicembre 1996.

Nel caso in cui la Fondazione non rispetti tale termine dovrà corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso nella misura pari al trattamento economico corrispondente a tale periodo;

4.- licenziamento per giusta causa; In caso di accertata giusta causa si applica l'art. 2119 del codice civile e fatte salve le eventuali azioni risarcitorie della Fondazione, il dirigente è licenziato senza preavviso. La giusta causa consiste in fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro;

5.- decesso del dirigente;

6.- le parti convengono, infine, che il rapporto di lavoro si intende risolto per colpa del dirigente senza preavviso, qualora risulti accertata la violazione dell'obbligo di fedeltà alla Fondazione di cui all'art. 2105, cod. civ., nonché anche di uno solo degli obblighi previsti espressamente dal presente contratto.

Art. 10

Assenso dati personali

Il dirigente esprime il proprio assenso, per le finalità inerenti la gestione del presente rapporto di lavoro, all'utilizzo dei dati personali forniti e alla loro trasmissione agli enti istituzionalmente preposti.

Art. 11

Registrazione

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dei D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del dirigente.

IL DIRIGENTE
(Dott.)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pierluigi Zeli)

Il **Dott.** _____ dichiara di accettare espressamente il contenuto degli artt. 5, 8 e 9 del presente contratto.

IL DIRIGENTE
(Dott.)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pierluigi Zeli)

Milano, li